



Decreto Legislativo del 22/06/1991 n. 230

Titolo del provvedimento:

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 01/08/1991)

art. 1

Concessioni regionali. Disciplina e tariffa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

art. 2

Concessioni governative. Concessioni regionali. Disciplina.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.

art. 3

Concessioni regionali. Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1992.

Tariffa art. 1

Concessioni regionali. Tariffa. Tassa apertura ed esercizio farmacie. Agevolazioni. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 11/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
-----------------	-----------------	--------	---	-------------------	---------------

1972/641

1

15

Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

a) fino a 5.000	abitanti	225.000	45.000
b) da 5.001 a 10.000	abitanti	673.000	135.000
c) da 10.001 a 15.000	abitanti	1.345.000	270.000
d) da 15.001 a 40.000	abitanti	2.151.000	431.000
e) da 40.001 a 100.000	abitanti	3.225.000	647.000
f) da 100.001 a 200.000	abitanti	4.301.000	862.000
g) da 200.001 a 500.000	abitanti	6.719.000	1.344.000
h) superiore a 500.000	abitanti	10.750.000	2.151.000

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera m).

Nota: La tassa e' riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie gia' istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia e' valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa e' dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non e' dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate. Analogamente la tassa annuale e' dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa e' ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.

Non e' dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U., ne' nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; e' dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - acclusa qualsiasi facolta' di

vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 34.000
 - nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti ... 55.000
 - nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti . 110.000
 - nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 270.000
 - nei comuni con popolazione sup. a 200.000 abitanti ... 378.000

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107; nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti 66.000
 - nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti ... 82.000
 - nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti .. 162.000
 - nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti . 324.000
 - nei comuni con popolazione sup. a 100.000 abitanti ... 647.000

La tassa ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tariffa art. 2

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazione esercizio di stabilimenti per produzione e smercio di acque minerali.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie e successive	1.819.000	

modificazioni.

Nota: L'autorizzazione e' sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Quando trattasi di piu' sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

Tariffa art. 3

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazione impianto ed esercizio fabbriche acque gasate e bibite analcoliche.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
3	1961/121 D.P.R. 1972/641 24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f)	910.000	

Tariffa art. 4

Concessioni regionali. Tariffa. Impianto ed esercizio stabilimenti termali di cure e gabinetti ambulatoriali. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
4	1961/121 D.P.R. 1972/641 25 (12)	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854). a) stabilimenti termali balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie. - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)	1.819.000	910.000
	25	b) gabinetti medici ed ambulatoriali in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia ... - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e; Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo	2.422.000	1.211.000

terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico.

Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) e dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt .. 270.000
 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 110.000
 I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonche' gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Tariffa art. 5

Concessioni regionali. Tariffa. Igiene e sanita'. Impianto ed esercizio ambulatori e case di cura. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
5	1961/121 D.P.R. 1972/641 27	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case ed istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</p> <p>1) per le case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</p> <p>- se l'istituto ha non piu' di 50 posti letto 1.399.000 700.000</p> <p>- se l'istituto ha non piu' di 100 posti letto 3.226.000 1.613.000</p> <p>- se l'istituto ha piu' di 100 posti letto 8.063.000 4.032.000</p> <p>2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico 270.000 135.000</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).</p> <p>Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualita' e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.</p> <p>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione. Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</p> <p>Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.</p> <p>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa. Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio</p>		

Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonche' degli enti pubblici di assistenza. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Tariffa art. 6

Concessioni regionali. Tariffa. Licenza per la pubblicita' su case o ambulatori per la cura nonche' prevenzione di malattie.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
6	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 28	a) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case od istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera f)	42.000	42.000
		b) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, comma 1, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della Legge 1 maggio 1941, n. 422, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a).	83.000	83.000

Nota: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

Tariffa art. 7

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazioni igienico-sanitarie per l'apertura di esercizi pubblici. Agevolazioni.

Testo: in vigore dal 11/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 1961/121 D.P.R.			

7	1972/641 30	<p>Autorizzazione igienico sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):</p> <p>1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive</p> <p>a) alberghi con 5 stelle e lusso 1.453.000 1.453.000</p> <p>b) alberghi con 4 stelle 807.000 807.000</p> <p>c) alberghi con 3 stelle 336.000 336.000</p> <p>d) alberghi con 2 stelle 243.000 243.000</p> <p>e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 202.000 202.000</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 135.000 135.000</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 109.000 109.000</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 68.500 68.500</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 28.000 28.000</p> <p>f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 96.500 96.500</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 72.000 72.000</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 38.000 38.000</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 25.000 25.000</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 15.000 15.000</p> <p>2) Esercizi per la somministrazione di alimenti</p> <p>a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000 1.453.000</p> <p>b) esercizi per la ristorazione di prima categoria 807.000 807.000</p> <p>c) esercizi per la ristorazione di seconda categoria 336.000 336.000</p> <p>d) esercizi per la ristorazione di terza categoria 243.000 243.000</p> <p>e) esercizi per la ristorazione di quarta categoria nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 202.000 202.000</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 135.000 135.000</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 109.000 109.000</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 68.500 68.500</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 28.000 28.000</p> <p>3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 109.000 109.000</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 82.000 82.000</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 42.000 42.000</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 28.000 28.000</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 15.000 15.000</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1.</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27.</p> <p>Nota: Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217. L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi e se' stanti.</p> <p>Per la classificazione degli</p>
---	----------------	---

esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977), nonche' dell'art. 32 del D.M. 375/1988.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i cafe' bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

Se le sopraindicate attivita' (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attivita' principale, la relativa autorizzazione igienico sanitaria e' soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attivita' principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico sanitarie prescritte per ciascuna delle attivita' esercitate sono soggette alla tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attivita'.

Allorche' le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dal penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 8

Concessioni regionali. Tariffa. Apertura ed esercizio rivendite di latte Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
8	D.P.R. 1972/641 32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a).	18.000	10.000
Nota: Sono esonerati dall'autorizzazione i cafe' bar				

che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 9

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazioni produzione e commercio di derivati del latte. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
9	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera e). Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.	324.000	162.000

Tariffa art. 10

Concessioni regionali. Tariffa. Produzione e vendita estratti di origine animale o vegetale per brodi e condimenti.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
10	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 37 (17)	Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di		

estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567).

1.819.000

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).

Nota: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

Tariffa art. 11

Concessioni regionali. Tariffa. Produzione e vendita integratori per mangimi.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
11	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 37 bis (18)	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).		184.000

Tariffa art. 12

Concessioni regionali. Tariffa. Igiene e sanita'. Impianto e gestione stazione di fecondazione equina.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
12	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127). a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio b) in tutti gli altri casi	1.137.000 154.000	

Tariffa art. 13

Concessioni regionali. Tariffa. Igiene e sanita'. Attivazione ed esercizio centri fecondazione artificiale di animali.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero	D.P.R.	Indicazione degli atti	Tassa di	Tassa
--------	--------	------------------------	----------	-------

d'ordine	1961/121 D.P.R. 1972/641	soggetti a tassa	rilascio	annuale
13	41 (20)	Autorizzazione per le attivita' relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate: a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256). b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del D.P.R. n. 1256, succitato). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l).	380.000	
			191.000	

Tariffa art. 14

Concessioni regionali. Tariffa. Igiene e sanita'. Abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO I

IGIENE E SANITA'

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i).	47.000	

Tariffa art. 15

Concessioni regionali. Tariffa. Licenza di appostamento fisso di caccia. Ambito di applicazione. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16. Nota: gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia	108.000	-

quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

Tariffa art. 16

Concessioni regionali. Tariffa. Istituzione aziende faunistico-venatorie e di produzione selvaggina. Ambito di applicazione. Agevolazioni.

Testo: in vigore dal 11/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
16	1961/121 D.P.R. 1972/641 52	Concessione di costituzione di: 1) azienda faunistico venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 2) centro privato di produzione di selvaggina. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36.	6.065 539.000	6.065 539.000

Nota: Per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa e' dovuta una soprattassa di lire 100, che dovra' essere versata contestualmente alla tassa.
Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalle leggi regionali in materia.
Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani e per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa art. 17

Concessioni regionali. Tariffa. Abilitazione all'esercizio venatorio - Ambito di applicazione. Misura della tassa. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17	1961/121 D.P.R. 1972/641	1) Abilitazione all'esercizio venatorio: a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	73.000	73.000

b) con fucile a due colpi	102.000	102.000
c) con fucile a piu' di due colpi	129.000	129.000
d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.	449.000	449.000
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o).		
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99.		

Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validita' di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validita' del versamento della tassa regionale e' procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Tariffa art. 18

Concessioni regionali. Tariffa. Licenze pesca in acque interne
Ambito di applicazione. Misura della tassa. Violazioni e sanzioni.
Esenzioni.

Testo: in vigore dal 11/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
18	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni: Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi. Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m.	61.000	61.000

1,50.	31.000	31.000
Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o piu' ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50.	19.000	19.000
Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50.	16.500	
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).		
Nota: Le licenze tipo A, B e C hanno validita' di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validita' di 3 mesi.		
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non puo' rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.		
Alle tasse sopraindicate e' aggiunta la sopratassa annuale di:		
L. 23.500 per le licenze di tipo A;		
L. 13.000 per le licenze di tipo B;		
L. 6.500 per le licenze di tipo C,		
da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale.		
Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validita' della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validita' della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non e' dovuto.		

Tariffa art. 19

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazioni pesca acque interne.
Ambito di applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735). D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).	18.000	18.000

Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 20

Concessioni regionali. Tariffa. Scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche. Ambito di applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
20	1961/121 D.P.R. 1972/641 174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, comma 2, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319). D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 100. Nota: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.	162.000	82.000

Tariffa art. 21

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazioni lavori di acquicoltura in acque pubbliche. Ambito di applicazione. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
21	1961/121 D.P.R. 1972/641 178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesca di importanza economica a norma delle vigenti leggi. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).	66.000	

Tariffa art. 22

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazione e apertura esercizi a carattere turistico-sociale. Ambito di applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			

	D.P.R.			
	1972/641			
22	89	1)	Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:	
	(59)	a)	alberghi e ostelli per la gioventu'	34.000 34.000
		b)	campeggi:	
			- con quattro stelle	270.000 270.000
			- con tre stelle	162.000 162.000
			- con due stelle, nei comuni con popolazione:	
		1)	superiore a 500.000 abitanti	140.000 140.000
		2)	superiore a 100.000 abitanti	99.000 99.000
		3)	superiore a 50.000 abitanti	82.000 82.000
		4)	superiore a 10.000 abitanti	45.000 45.000
		5)	non superiore a 10.000 abitanti	18.000 18.000
			- con una stella, nei comuni con popolazione:	
		1)	superiore a 500.000 abitanti	82.000 82.000
		2)	superiore a 100.000 abitanti	61.000 61.000
		3)	superiore a 50.000 abitanti	34.000 34.000
		4)	superiore a 10.000 abitanti	21.000 21.000
		5)	non superiore a 10.000 abitanti	12.000 12.000
		c)	villaggi turistici:	
			- con quattro stelle	270.000 270.000
			- con tre stelle	162.000 162.000
			- con due stelle, nei comuni con popolazione:	
		1)	superiore a 500.000 abitanti	140.000 140.000
		2)	superiore a 100.000 abitanti	99.000 99.000
		3)	superiore a 50.000 abitanti	82.000 82.000
		4)	superiore a 10.000 abitanti	45.000 45.000
		5)	non superiore a 10.000 abitanti	18.000 18.000
		d)	case per ferie	99.000 99.000
		e)	altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	50.000 50.000
		f)	autostelli	82.000 82.000
			- se funzionanti su autostrade	162.000 162.000
		2)	Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 326) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lettera g)	18.000 18.000
		Nota: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande analcoliche o di ristorazione, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7, punti 2 e 3, della presente tariffa.		

Allorche' la tassa di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 23

Concessioni regionali. Tariffa. Licenze apertura agenzie di viaggio. Ambito di applicazione. Misura della tassa. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
23	95 (64a)	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 10.000 abitanti	99.000	50.000
		b) da 10.001 a 20.000 abitanti	194.000	99.000
		c) da 20.001 a 50.000 abitanti	389.000	194.000
		d) da 50.001 a 100.000 abitanti	582.000	292.000
		e) da 100.001 a 500.000 abitanti	968.000	485.000
		f) superiore a 500.000 abitanti	1.613.000	807.000
		- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)		
		- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 e 58, n. 2.		
		- L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9		
		Nota: Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere e' subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.		
		Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.		
		Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23.11.36, n. 2523, e dell'art. 9 della L. 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attivita' per cui viene rilasciata l'autorizzazione.		
		L'autorizzazione e' valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre localita' della regione. In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).		
		Le succursali e le filiali, anche		

con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o piu' succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorizzazione regionale e' subordinata al nulla osta della competente autorita' di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, L. 217/83).

La tassa di rilascio e' dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarita' della autorizzazione originaria.

Le tasse di rilascio e annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 24

Concessioni regionali. Tariffa. Istituzione e cambiamento di fiere e mercati. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO IV

FIERE E MERCATI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
24	1961/121 D.P.R. 1972/641 119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, nonche' l'art. 53, n. 11 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche: a) per istituzione di fiere e mercati b) per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lettera a) - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51	55.000 28.000	

Nota: La tassa e' dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

Tariffa art. 24 - bis

Tassa sulle concessioni regionali. Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Testo: in vigore dal 01/05/1994 con effetto dal 31/12/1993

TITOLO V

AGRICOLTURA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
24-bis		Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4). Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.	150.000	75.000

Tariffa art. 25

Concessioni regionali. Tariffa. Esercizio della trebbiatura con macchia a motore. Ambito di applicazione. Misura della tassa. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO V

AGRICOLTURA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
25	121	Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del D.Lgs.Lgt. 3 luglio 1944, n. 152). - per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera c). D.P.R. 616/1977, artt. 66 e segg. Nota: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria. La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo puo' essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno. La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.	18.000	

Sono esentate dalla sopraindicata
tassa le licenze rilasciate per le
trebbiatrici di societa'
cooperativa e dei centri macchine
degli enti di riforma fondiaria.

Tariffa art. 26

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazione produzione e commercio
piante. Ambito di applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO V

AGRICOLTURA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700). D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, comma 1	72.000	

Tariffa art. 27

Concessioni regionali. Tariffa. Ricerca e raccolta tartufi. Misura
della tassa. Esenzioni.

Testo: in vigore dal 11/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO V

AGRICOLTURA

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
27		Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16.12.85, n. 752, art. 17). Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validita' annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneita'. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziate, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/85, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.	180.000	180.000

Tariffa art. 28

Concessioni regionali. Tariffa. Ricerca sorgenti acque minerali e
termali. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
28	1961/121 D.P.R. 1972/641 163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61 Nota: Oltre alla tassa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	162.000	

Tariffa art. 29

Concessioni regionali. Tariffa. Trasferimento permessi di ricerca di sorgenti di acque. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
29	1961/121 D.P.R. 1972/641 165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	807.000	

Tariffa art. 30

Concessioni regionali. Tariffa. Trasferimento concessione coltivazione giacimenti di acque minerali e termali. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
30	1961/121 D.P.R. 1972/641 167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	807.000	

Tariffa art. 31

Decreto Legislativo del 22/06/1991 n. 230

Concessioni regionali. Tariffa. Iscrizione di ipoteche su giacimenti di acque minerali e termali. Cave e torbiere. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
31	168 (104) D.P.R. 1972/641	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620). D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	82.000	

Tariffa art. 32

Concessioni regionali. Tariffa. Coltivazione giacimenti di acque minerali e termali. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
32	169 D.P.R. 1972/641	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 628. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61 Nota: Oltre alla tassa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	1.613.000	

Tariffa art. 33

Concessioni regionali. Tariffa. Concessione per la coltivazione di cave e torbiere a favore di terzi. Ambito di applicazione. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
33	170 D.P.R. 1972/641	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione		

a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, art. 7) 324.000

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera e)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62

Nota: Oltre alla tassa di concessione e' dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

Tariffa art. 34

Concessioni regionali. Tariffa. Autorizzazione studio in loco di impianto di via funicolare aerea privata. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
34	1961/121 D.P.R. 1972/641 152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)	34.000	
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)		

Tariffa art. 35

Concessioni regionali. Tariffa. Costruzione ed esercizio di vie funicolari aeree per persone e cose. Ambito di applicazione. Tassa. Agevolazioni.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
35	1961/121 D.P.R. 1972/641 153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivia) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771)		
		a) se adibite al trasporto di cose	82.000	42.000
		b) se adibite al trasporto di persone:		
		con cabine di portata fino a 30 persone	324.000	162.000
		con cabine di portata oltre 30		

persone 485.000 243.000
 D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)
 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84
 Nota: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a)
 I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
 1) funivie bifuni (fino a m. 750):
 a) per la costruzione 1.694.000
 b) per l'esercizio 845.000
 2) funivie bifuni (oltre m. 750):
 a) per la costruzione 2.257.000/km
 b) per l'esercizio 1.129.000/km
 3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):
 a) per la costruzione 1.694.000
 b) per l'esercizio 845.000
 4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):
 a) per la costruzione 2.257.000/km
 b) per l'esercizio 1.129.000/km
 La tassa annuale e il contributo di sorveglianza debbono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

Tariffa art. 36

Concessioni regionali. Tariffa. Impianto funicolari per trasporto prodotti industriali. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
36	1961/121 D.P.R. 1972/641 154	Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, comma 1, del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771) a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale b) se rilasciata dal sindaco D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)	99.000 50.000	

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
84

Tariffa art. 37

Concessioni regionali. Tariffa. Licenza d'esercizio funicolari relative ad opere pubbliche. Ambito d'applicazione. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
37	1961/121 D.P.R. 1972/641 155	Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciate nel caso contemplato dal comma 3 dell'art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioe' quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strada, ferrovie od altre opere pubbliche: a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale b) se rilasciata dal sindaco D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 Nota: La tassa e' dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o della funicolare aerea. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.	99.000 66.000	99.000 66.000

Tariffa art. 38

Concessioni regionali. Tariffa. Concessioni di filovie. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
38	1961/121 D.P.R. 1972/641 156	Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771): a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale: 1) gia' di pertinenza del Ministero dei Trasporti 2) gia' di pertinenza della Direzione Compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. b) se emessa dal sindaco	404.000 243.000 162.000	202.000 122.000 82.000

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

Nota: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) per la costruzione L. 56.000/km

b) per l'esercizio L. 28.000/km

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Tariffa art. 39

Concessioni regionali. Tariffa. Impianto ed esercizio pubblico di scittovie ecc. - Ambito d'applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
39	1961/121 D.P.R. 1972/641 157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale - (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):		

a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale

162.000 82.000

b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale

99.000 50.000

c) se emessa dal sindaco

50.000 26.000

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

Nota: Quando l'impianto abbia carattere di stabilita' per cio' che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili

1) per la costruzione, per ciascun impianto 566.000

2) per l'esercizio, per ciascun

impianto 283.000
 b) ascensori in servizio pubblico:
 1) per la costruzione, per
 ciascun impianto 453.000
 2) per l'esercizio, per ciascun
 impianto 228.000
 La tassa annuale ed il contributo
 di sorveglianza devono essere
 corrisposti contestualmente entro
 il 31 gennaio dell'anno cui si
 riferiscono.

Tariffa art. 40

Concessioni regionali. Tariffa. Servizi pubblici autotrasporto di
 merci. Ambito d'applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
40	184 (110)	Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonche' dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:		
		a) portata sino a 35 ql	50.000	50.000
		b) portata oltre 35 ql	66.000	66.000
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera b)		
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84		
		Nota: nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa. La sopraindicata tassa e' anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

Tariffa art. 41

Concessioni regionali. Tariffa. Concessione servizi pubblici
 automobilistici per viaggiatori. Ambito d'applicazione. Misura della
 tassa. Agevolazioni.

Testo: in vigore dal 11/02/1992 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
41	1961/121 D.P.R. 1972/641 185 (111)	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; 1) autoservizi con frequenza giornaliera 2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo: a) autoservizi con frequenza giornaliera b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione 6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: per il primo giorno di validita' .. per ogni giorno ulteriore di validita' (1) La tassa annuale e' dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, comma 2, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. Nota: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa e' ridotta a meta'. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822. I concessionari sono, inoltre,		
			380.000	380.000 (1)
			229.000	229.000 (1)
			77.500	77.500 (1)
			229.000	229.000 (1)
			139.000	139.000 (1)
			47.000	47.000 (1)
			9.500	
			12.000	
			5.000	

tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

- 1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:
- a) da 1 a 20 km 270
 - b) da 20,01 a 40 km 800
 - c) da 40,01 a 60 km 1.600
 - d) da 60,01 a 80 km 2.700
 - e) oltre 80 km 4.000
- 2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio 500
- La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Tariffa art. 42

Concessioni regionali. Tariffa. Servizi pubblici di navigazione interna per il trasporto di persone e cose. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
42	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641 186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, comma 1, del codice della navigazione D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97. Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 85.000 per Km. La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.	99.000	99.000

Tariffa art. 43

Concessioni regionali. Tariffa. Esercizio servizi pubblici di navigazione interna a rimorchio o traino. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 1961/121 D.P.R. 1972/641			

43	187	<p>Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.</p> <p>Nota: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 85.000 per Km.</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	66.000	66.000
----	-----	---	--------	--------

Tariffa art. 44

Concessioni regionali. Tariffa. Servizi di navigazione interna.
Ambito di applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
44	188	<p>Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, articoli 4 e 5.</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.</p>	33.000	

Tariffa art. 45

Concessioni regionali. Tariffa. Trasporto e rimorchio con navi e galleggianti. Ambito d'applicazione. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	1961/121			
	D.P.R. 1972/641			
45	189	<p>Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.</p>	66.000	

97.

Tariffa art. 46

Concessioni regionali. Tariffa. Servizi pubblici trasporto con autobus. Ambito d'applicazione. Misura della tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
46	1972/641 197	Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale: per il primo giorno di permesso per ogni giorno di ulteriore validita' D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. Nota: Il permesso non puo' avere una durata superiore ai 5 giorni.	28.000 18.000	

Tariffa art. 47

Concessioni regionali. Tariffa. Iscrizione albo esercizio di arti e mestieri. Ambito d'applicazione. Tassa.

Testo: in vigore dal 16/08/1991 con effetto dal 01/01/1992

TITOLO VIII

ARTI E MESTIERI

Numero d'ordine	D.P.R.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
47	1972/641 204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).	31.000	-